REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2497/96 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame[1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo Stato di Israele[2],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele[3].

(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione[4], si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2497/1996, salvo disposizioni contrarie di detto regolamento. Là dove necessario, occorre pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2497/1996 alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.

1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

2 GU L 327 del 18.12.1996, pag. 7.

3 GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48.

4 GU L 238 del 24.6.2000, pag. 13.

(3) Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2007, occorre aggiungere nelle domande e nei titoli le diciture in bulgaro e in rumeno.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2497/96.

(5) Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2497/96 è così modificato:

1) Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei contingenti tariffari all'importazione dei prodotti dei codici NC indicati nell'allegato I, aperti dal regolamento (CE) n. 2398/96.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000[5] e (CE) n. 1301/2006 della Commissione.

3. Il quantitativo dei prodotti che beneficia del regime di cui al paragrafo 1 e l'aliquota di riduzione del dazio doganale sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Il quantitativo fissato per ciascun gruppo è ripartito in quattro sottoperiodi, nel modo seguente:

- 25% nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

- 25% nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno,

- 25% nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre,

- 25% nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

[5] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, all'atto della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale il richiedente fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al precitato articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 10 tonnellate e pari al massimo al 10% del quantitativo disponibile per il gruppo di cui trattasi nel sottoperiodo considerato.

3. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "sì".

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

5. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 4

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo deve essere presentata nei primi quindici giorni del gennaio 2007.

2. Le domande di titolo di importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 sono corredate della prova della costituzione di una cauzione di 20 euro per 100 chilogrammi.

3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

4. I titoli sono rilasciati, quanto prima possibile, dopo la decisione della Commissione.

5. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun gruppo, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica nell'ambito del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.

Articolo 5

La validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento."

2) L'articolo 6 è soppresso.

3) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

4) Gli allegati III e IV sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Allegato
"Allegato II

A-Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4:

in bulgaro: Регламент (ЕО) № 2497/96.

in spagnolo: Reglamento (CE) nº 2497/96.

in ceco: Nařízení (ES) č. 2497/96.

in danese: Forordning (EF) nr. 2497/96.

in tedesco: Verordnung (EG) Nr. 2497/96.

in estone: Määruse (EÜ) nr 2497/96.

in greco: Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2497/96.

in inglese: Regulation (EC) No 2497/96.

in francese: Règlement (CE) nº2497/96.

in italiano: Regolamento (CE) n. 2497/96.

in lettone: Regulas (EK) Nr. 2497/96.

in lituano: Reglamento (EB) Nr. 2497/96.

in ungherese: 2497/96/EK Rendelet.

in maltese: Regolament (KE) Nru 2497/96.

in olandese: Verordening (EG) nr. 2497/96.

in polacco: Rozporządzenia (WE) nr 2497/96.

in portoghese: Regulamento (CE) n.º2497/96.

in rumeno: Regulamentul (CE) nr.2497/96.

in slovacco: Nariadenie (ES) č. 2497/96.

in sloveno: Uredbe (CE) št. 2497/96.

in finlandese: Asetus (EY) N:o2497/96.

in svedese: Förordning (EG) nr 2497/96.

Allegato II

A-Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 5:

in bulgaro: намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 2497/96.

in spagnolo: reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) nº 2497/96.

in ceco: snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2497/96.

in danese: toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 2497/96.

in tedesco: Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2497/96.

in estone: ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 2497/96.

in greco: Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2497/96.

in inglese: reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 2497/96.

in francese: réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) nº 2497/96.

in italiano: riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 2497/96.

in lettone: Regulā (EK) Nr. 2497/96 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano: bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2497/96.

in ungherese: a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 2497/96/EK rendelet szerint.

in maltese: tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 2497/96.

in olandese: Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2497/96.

in polacco: Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 2497/96.

in portoghese: redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.º 2497/96.

in rumeno: reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2497/96.

in slovacco: Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 2497/96.

in sloveno: znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96.

in finlandese: Asetuksessa (EY) N:o 2497/96 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese: nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96.